



*Ministero dell'Istruzione*



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo sociale europeo

## **ISTITUTO COMPRENSIVO 20 BOLOGNA**

# **La valutazione e la certificazione delle competenze nel I ciclo di istruzione**

# 1. La valutazione nella Scuola del Primo Ciclo (Nota Miur 1865 del 10/10/2017)

## Il Quadro Normativo

Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 ha apportato **modifiche alle modalità di valutazione degli apprendimenti** per le alunne e gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, di svolgimento dell'esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione e di rilascio della Certificazione delle Competenze, modifiche **che hanno effetto già a partire dall'anno scolastico 2017/18.**

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017 la **VALUTAZIONE ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.**

La **valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline** di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum del primo ciclo di istruzione (decreto ministeriale n. 254/2012) **e alle attività svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione"**. La valutazione viene **espressa con voto in decimi** e viene effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe per la scuola primaria e dal Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria di Primo Grado. I docenti che svolgono insegnamenti curriculari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.

I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le alunne e gli alunni della classe; nel caso in cui a più docenti di sostegno sia affidato, nel corso dell'anno scolastico, la stessa alunna o lo stesso alunno con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente. I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività di potenziamento e di arricchimento dell'offerta formativa, forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato.

**Dal corrente anno scolastico** per tutte le alunne e tutti gli alunni di Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado **la valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.** Al fine di garantire equità e trasparenza, il Collegio dei Docenti delibera i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento che vengono **inseriti nel PTOF e resi pubblici**, al pari delle modalità e dei tempi della comunicazione alle famiglie.

In particolare, **considerata la funzione formativa di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo, il Collegio dei Docenti:**

- **esplicita la corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento (ad esempio definendo descrittori, rubriche di valutazione, ecc.)**

- definisce, i criteri generali per la non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato Conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione nel caso di voto inferiore a 6/10 in una o più discipline.

**La valutazione del comportamento** delle alunne e degli alunni (articolo 2) **viene espressa, per tutto il Primo Ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di Primo Grado, allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di Corresponsabilità** approvato dall'istituzione scolastica.

**Il Collegio dei Docenti definisce i criteri per la valutazione del comportamento, determinando anche le modalità di espressione del giudizio.**

**La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, viene riportata su una nota separata dal documento di valutazione ed espressa mediante un giudizio sintetico riferito all'interesse manifestato e ai livelli di apprendimento conseguiti.**

## **2. Ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato nella Scuola Secondaria di Primo Grado**

**L'ammissione** alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta **anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline**. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente Scolastico o da suo delegato, il Consiglio di Classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza.

**L'ammissione all'Esame di Stato** è disposta, in via generale, **anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline** e avviene **in presenza dei seguenti requisiti:**

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali moti vate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
- aver partecipato, entro il mese di aprile, alle Prove Nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

### 3. La certificazione delle competenze (All.1a/1b)

L'articolo 9 del decreto legislativo n. 6.2/2017 indica la finalità e i tempi di rilascio della certificazione delle competenze. La certificazione delle competenze è redatta in sede di scrutinio finale e rilasciata alle alunne e agli alunni al termine della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado (in quest'ultimo caso soltanto ai candidati che hanno superato l'esame di Stato). I modelli, adottati con provvedimento del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca fanno riferimento al profilo dello studente, così come definito dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo vigenti, alle competenze chiave individuate dall'Unione Europea e alla descrizione dei diversi livelli di acquisizione delle competenze medesime. Il modello consente anche di valorizzare eventuali competenze ritenute significative dai docenti della classe o dal consiglio di classe, sviluppate in situazioni di apprendimento non formale e informale. Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione redatta sul modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati di competenza agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. La Certificazione delle Competenze rilasciata al termine del primo ciclo è integrata da una sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI, in cui viene descritto il livello raggiunto dall'alunna e dall'alunno nelle prove a carattere nazionale per Italiano e Matematica e da un'ulteriore sezione, sempre redatta da INVALSI, in cui si certificano le abilità di comprensione ed uso della Lingua Inglese. Il repertorio dei descrittori relativi alle prove nazionali è predisposto da INVALSI e comunicato annualmente alle istituzioni scolastiche.